

Visto il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 concernente il regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

Visto il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visti i Regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 dicembre 2006;

Vista la circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n° prot. ACIU.2007.384 del 31/05/07 che fissa al 31 luglio 2007 il termine per la presentazione delle domande per misure a superficie;

Vista la circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n° prot. 25558/UM del 12/06/07 che precisa l'obbligatorietà per tutte le aziende agricole ai sensi del DPR 503/99 e del D.lgs. 99/2004 della costituzione del fascicolo aziendale;

Vista la bozza del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Regione Liguria, dichiarata ricevibile dalla Commissione Europea in data 27 marzo 2007 ed attualmente all'esame della stessa per la fase di negoziato prevista dal regolamento (CE) 1974/2006;

Preso atto che la bozza di Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 ad oggi disponibile non ha carattere definitivo per quanto riguarda gli impegni, i vincoli, le modalità attuative, l'entità dei finanziamenti e rilevato pertanto che quanto previsto dal presente atto può essere soggetto a modifiche in sede di approvazione definitiva del citato Programma;

Preso atto che le risorse finanziarie per il nuovo periodo di programmazione saranno messe a disposizione dalla Commissione Europea solamente dopo l'approvazione definitiva del Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

Considerato che la bozza del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Regione Liguria prevede, la concessione di indennità per le azioni comprese nella misura 211 – "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e misura 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone svantaggiate";

Rilevato che le due misure, in particolare, riguardano la concessione di indennità compensative degli svantaggi naturali per gli agricoltori che operano in zone montane e svantaggiate;

Considerato che:

- fino ad avvenuta approvazione del PSR da parte della Commissione europea non è possibile assumere impegni di carattere amministrativo e finanziario a valere sulle diverse misure del PSR, incluse le misure 211 e 212;
- la mancata attivazione delle misure 211 e 212 può creare tuttavia una limitazione per gli operatori che, pur non avendo garanzie di finanziamento, hanno volontà di aderire alle suddette misure;
- taluni impegni debbano essere assunti in tempo utile al fine di permettere agli agricoltori l'applicazione dei metodi di coltivazione compatibili con le norme di condizionalità e, conseguentemente, agli organi di controllo di poterne verificare la corretta applicazione;

Considerato comunque opportuno anche per l'anno 2007, pur nelle more dell'approvazione definitiva del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 :

- assicurare, per quanto possibile, la continuità degli interventi a sostegno delle zone montane e svantaggiate ;
- attivare, mediante apertura condizionata delle domande, sulla base delle indicazioni descritte nell'allegato al presente provvedimento, la possibilità di presentare domande di indennità compensativa per i terreni situati in zone montane e svantaggiate;

Richiamati, a riguardo, i seguenti provvedimenti:

- DGR n. 163 del 26 febbraio 2007 con la quale sono stati approvati gli impegni applicabili ai sensi dell'art.2 del D.M. 21 dicembre 2006 relativo all'attuazione della Condizionalità;
- Decreto del Direttore n. 55 del 27/02/2006 con il quale è stato adottato il Registro di Campagna, che deve essere tenuto obbligatoriamente per dimostrare il rispetto delle norme di condizionalità;

Atteso che la concessione dell'indennità è condizionata all'approvazione da parte della Commissione Europea del PSR 2007-2013 della Regione Liguria e che pertanto i nuovi impegni quinquennali potranno essere ammessi a condizione che:

- i richiedenti dichiarino in modo esplicito di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione dell'indennità o per diminuzione dell'entità dell'indennità stessa per mancata approvazione della misura da parte della Commissione Europea o per obbligo di apportare al PSR modifiche tali da non consentire il riconoscimento dell'indennità;
- i richiedenti dichiarino di ottemperare, per tutto il periodo dell'impegno quinquennale, agli obblighi previsti dal PSR per la misura nonché agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- il sostegno sia richiesto e concesso anno per anno, compatibilmente con le risorse eventualmente disponibili dal PSR;

Rilevato che, una volta approvato il PSR 2007-2013, il richiedente ha facoltà di recedere dall'impegno assunto tramite dichiarazione scritta e secondo le modalità previste dall'art. 22 del Reg. (CE) 796/2004, senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea per quanto eventualmente già fatto;

Considerato che il termine del 31/07/07 per la presentazione delle domande è perentorio, e che le domande presentate oltre il termine di scadenza non possono essere accolte ai fini del finanziamento;

Considerato che, al fine del trattamento informatico delle domande, è obbligatorio l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dall'AGEA e che è necessario invitare i beneficiari a compilare la suddetta modulistica, ove possibile, tramite il software predisposto dall'AGEA e disponibile sul portale www.sian.it ;

Considerato che, secondo l'attuale organizzazione di gestione amministrativa del PSR, sono competenti nella ricezione delle domande e nell'espletamento della relativa istruttoria gli Enti delegati i quali sono tenuti alla predisposizione dei relativi elenchi di liquidazione che devono essere trasmessi alla Regione Liguria.

Ritenuto pertanto che l'adesione alle misure di indennità compensativa, di cui al presente provvedimento, non costituisce impegno finanziario per la Regione Liguria;

Ritenuto di approvare le modalità per l'apertura condizionata delle misure 211 e 212 per l'anno 2007 allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria.;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura condizionata delle misure 211 e 212 – Indennità compensative - del PSR 2007-2013 per la Regione Liguria, per l'annualità 2007, secondo le modalità descritte nel documento allegato al presente atto;

2. di stabilire che le domande a valere sulle misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 devono essere presentate agli Enti delegati competenti per territorio entro la data del 31/07/07;
3. di stabilire che il termine del 31/07/07 per la presentazione delle domande è perentorio: le domande presentate oltre il termine di scadenza non possono essere accolte ai fini del finanziamento;
4. di stabilire che l'adesione alle misure 211 e 212 di cui al presente provvedimento, non costituisce impegno finanziario per la Regione Liguria;
5. di stabilire che le domande di cui al presente provvedimento potranno essere adeguate e integrate secondo le eventuali indicazioni conseguenti all'approvazione del PSR, come specificato nel documento allegato;
6. di stabilire che per quanto non specificato nel presente atto si applicano le norme contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.